

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 99/2019
dell'11 aprile 2019
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1229]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/591 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/589 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/599 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 115 (Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0591**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/591 della Commissione, dell'11 aprile 2019 (GU L 100I dell' 11.4.2019, pag. 20).»

2. Al punto 86 (Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 R 0589**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/589 della Commissione, dell'11 aprile 2019 (GU L 100I dell' 11.4.2019, pag. 14).»

3. Al punto 49 (Decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32019 D 0599**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/599 della Commissione, dell'11 aprile 2019 (GU L 103 del 12.4.2019, pag. 31).»

⁽¹⁾ GUL 100 I dell' 11.4.2019, pag. 20.

⁽²⁾ GUL 100 I dell' 11.4.2019, pag. 14.

⁽³⁾ GUL 103 del 12.4.2019, pag. 31.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/589 e (UE) 2019/591 e della decisione di esecuzione (UE) 2019/599 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 aprile 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.